

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PARELLA
E L'ESERCIZIO COMMERCIALE
PER L'UTILIZZO E IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A
FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DI
COMUNI "TERRE DEL CHIESELLA" – EMERGENZA COVID 19**

TRA

Il Comune di PARELLA (TO) Codice fiscale 01783820010 nella persona del dr. Eugenio VITERBO che interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Demografica

E

l'Esercizio commerciale con sede
in.....Via.....
... P.IVA....., nella persona di.....
.....che interviene nel presente atto in qualità
di.....

in esecuzione dell'Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili con il quale vengono assegnate risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare" e della deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 02/04/2020.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITÀ DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore nominale di euro 10,00 (DIECI) sono rilasciati dal Comune di PARELLA (TO). Potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro e non oltre il termine perentorio del 31/05/2020.

ART. 3 – MODALITÀ DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune dei buoni spesa in originale, per cui il rimborso è richiesto, firmati dal beneficiario e dall'esercente, corredati da relativo scontrino fiscale in chiaro e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico sul c.c. indicato all'atto della richiesta del primo rimborso.

Non saranno rimborsati buoni spesa carenti di scontrino, di firma del beneficiario, di firma dell'esercente e privi dell'indicazione dei dati identificativi del soggetto fruitore;

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'Ufficio del Comune preposto, al raggiungimento della soglia minima di 200 euro (corrispondenti a 20 buoni).

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:
- prodotti alimentari e bevande analcoliche.

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha validità sino a tutto il 31/05/2020, salvo successive proroghe.

ART. 7 – TUTELA DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Ivrea, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di PARELLA.

ART. 11 – SPESE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 131/1986.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle Linee Guida adottate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 02/04/2020 e dalle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Parella, lì.....

Il Comune di PARELLA
Il Responsabile dell'Area Demografica

L'Esercizio Commerciale